

## Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati<sup>1</sup> pericolosi (Ordinanza sui prodotti<sup>2</sup> chimici, OPChim)

### Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero  
ordina:

#### I.

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>3</sup> sui prodotti chimici è modificata come segue:

#### Sostituzione di espressioni

<sup>1</sup> Negli articoli 36 lettera c e 95 capoverso 7 il termine «cosmetici» è sostituito con «prodotti cosmetici»<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Concerne soltanto il testo francese.

<sup>3</sup> Nell'articolo 5 lettera e il termine "infezioni" è sostituito con "infiammazioni".

Art. 2 cpv. 2 lett. d

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo

<sup>1</sup> ... Egli è tenuto a classificare, imballare ed etichettare le sostanze o i preparati e a redigere una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 12, nota a piè di pagina

<sup>14</sup> GU L 200 del 30 lug.<sup>5</sup> 1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/08/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 4

<sup>1</sup> I contenitori di sostanze e preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:

<sup>2</sup> I contenitori di sostanze e preparati venduti al pubblico<sup>6</sup> e etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

<sup>4</sup> Per quanto concerne le confezioni spray che non rientrano nel campo d'applicazione della legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni d'imballaggio della presente ordinanza, i punti 2.1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975<sup>3</sup> per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Art. 41 Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottoposte a test

Le sostanze notificate con una descrizione tecnica secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b o c, assoggettate all'obbligo di notifica, devono inoltre, fintanto che non esiste ancora la descrizione

<sup>1</sup> Nelle note a piè di pagina si rende conto delle osservazioni del gruppo revisore (gruppo 1). "Preparati" aveva suscitato perplessità, ma la sua attestazione nella legislazione lo rende indiscutibile. Occorre tener presente che si sarebbe dovuto modificare il titolo e il contenuto di tutta l'ordinanza.

<sup>2</sup> Avrebbero preferito "sostanze": vale l'osservazione della nota 1, ma occorre considerare che "prodotti chimici" è il concetto globale per sostanze + preparati.

<sup>3</sup> SR 813.11

<sup>4</sup> Adeguamento innecessario in quanto si tratta di sinonimi. D'accordo sulla sinonimia, ma si è voluto riprendere la terminologia della direttiva europea.

<sup>5</sup> Perplessità circa l'abbreviazione del mese. Dalla discussione plenaria è emerso che la questione delle date nelle note dei testi normativi e dei messaggi e rapporti deve ancora essere chiarita.

<sup>6</sup> Perplessità su "venduti al pubblico" che traduce "für jedermann erhältlich"; avrebbero preferito "accessibili a tutti". L'osservazione è pertinente se alle sostanze e ai preparati è possibile accedere anche senza acquistarli. Questione da chiarire.

**Commento [bvbk1]:** Sotto questa voce, il testo originale tedesco conteneva già l'indicazione di modifiche concernenti soltanto il testo italiano. Il gruppo ha quindi verificato la bontà di tali proposte.

**Commento [doh2]:** Nell'art. 1 cpv. 4 nel testo originale italiano c'è già "prodotti cosmetici"

**Commento [doh3]:** Sarebbe da verificare di che modifica si tratta e se concerne anche l'italiano

**Commento [doh4]:** Le modifiche proposte nel testo tedesco erano due. Nel primo caso nell'art. 2 cpv. 1 lett. c si proponeva, per "gewerblich", di sostituire "commerciale" con "artigianale" o "industriale". Proposta respinta, anche perché "commerciale" figura già nella legge di riferimento, e quindi stralcio del capoverso 3 del tedesco (andrà segnalato agli autori).

**Commento [doh5]:** Termine che non traduce il tedesco "Entzündung", quindi da sostituire. Questo che era il capoverso 4 nel testo tedesco diviene ora capoverso 3.

**Commento [doh6]:** ... che sostituisce "Substanzen" con "Stoffe". Nell'italiano entrambi sono tradotti con "sostanze", quindi una modifica non è necessaria. Il gruppo ha controllato anche il testo francese vigente.

**Commento [doh7]:** C'era un errore nel testo originale italiano, che senza questa aggiunta n... [1]

**Commento [doh8]:** Qui c'era "ove necessario" dal tedesco "gegebenenfalls", che però ... [2]

**Commento [doh9]:** Ulteriore aggiunta per creare maggiore distacco

**Commento [bvbk10]:** Abbiamo lasciato "prescrizioni" per motivi di coerenza interna ... [3]

**Commento [doh11]:** Cambiato il riferimento alla direttiva

**Commento [doh12]:** "Verpackungen" = "imballaggi" diventano "Behälter"

**Commento [doh13]:** Come sopra

**Commento [doh14]:** Colta l'occasione per una modifica che crea maggiore chiarezza (l... [4])

**Commento [doh15]:** Cambia il riferimento alla direttiva

**Commento [bvbk16]:** "Etichettatura", che figura nell'ordinanza, traduce "Kennzeichnung" e ... [5]

**Commento [doh17]:** Aggiunto a di "capoverso 1".

tecnica secondo l'articolo 19 lettera a, essere contrassegnate con l'indicazione «Attenzione – sostanza non ancora completamente sottoposta a test»<sup>7</sup>.

Art. 42

Concerne soltanto il testo francese.

**Commento [doh18]:** Sarebbe da verificare

Art. 47 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3

<sup>1</sup> L'etichettatura deve essere effettuata direttamente su ogni imballaggio o mediante un'etichetta saldamente fissata ad ogni imballaggio; deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali ed essere chiaramente visibile, ben leggibile e duratura.

**Commento [doh19]:** Sostituito o "apposta", che sarebbe andato bene con "etichetta" ma non con "etichettatura"

1bis Die organo di notifica kann im Einvernehmen mit den servizi di valutazione Erleichterungen für bestimmte Produkte oder Produktgruppen auf begründeten Antrag hin gewähren.

**Commento [doh20]:** Aggiunto "jeder" nel tedesco

<sup>3</sup> Im Einvernehmen mit einzelnen Endverbraucherinnen kann ein Stoff oder eine Zubereitung für die Abgabe an diese Endverbraucherinnen in nur einer Amtssprache oder in Englisch gekennzeichnet werden.

**Commento [doh21]:** Il tedesco è stato modificato da "Verpackung" a "Verpackungen". Per maggior chiarezza abbiamo preferito ripetere "ogni" anziché mettere il plurale.

<sup>2</sup> I dettagli dell'esecuzione sono retti dalle disposizioni dell'allegato 1 numero 6.

**Commento [doh22]:** "Anmeldestelle" ricorre nel resto del testo originale e quindi è stato ripreso.

<sup>3</sup> Il fabbricante può, d'intesa con singoli utilizzatori finali commerciali, etichettare in una sola lingua ufficiale le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali.

**Commento [doh23]:** "Beurteilungsstellen": come sopra

<sup>7</sup> Perplessità su "non ancora completamente sottoposta a test" ("unvollständig geprüft"). Si avanzano diverse alternative, tutte da verificare. Resta comunque l'eventuale vincolo della direttiva europea.

|   |                                |                            |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Pagina 1: [1] Commento [doh7]</b>  | <b>Dolder Hanspeter FEDPOL</b> | <b>15.12.2006 15:10:00</b> |
| C'era un errore nel testo originale italiano, che senza questa aggiunta non reggeva. Sembrava infatti che la scheda andasse non solo redatta ma anche classificata, imballata ed etichettata.   |                                |                            |
| <b>Pagina 1: [2] Commento [doh8]</b>  | <b>Dolder Hanspeter FEDPOL</b> | <b>09.11.2006 08:13:00</b> |
| Qui c'era "ove necessario" dal tedesco "gegebenenfalls", che però è stato stralciato.   |                                |                            |
| <b>Pagina 1: [3] Commento [bvbk10]</b>  | <b>Bruno Giovanni BK</b>       | <b>09.11.2006 08:43:00</b> |
| Abbiamo lasciato "prescrizioni" per motivi di coerenza interna all'ordinanza. Corretto sarebbe stato "norme".   |                                |                            |
| <b>Pagina 1: [4] Commento [doh14]</b>   | <b>Dolder Hanspeter FEDPOL</b> | <b>09.11.2006 08:54:00</b> |
| Colta l'occasione per una modifica che crea maggiore chiarezza (il testo originario recitava: "Per le confezioni spray ... si applicano...").   |                                |                            |
| <b>Pagina 1: [5] Commento [bvbk16]</b>  | <b>Bruno Giovanni BK</b>       | <b>09.11.2006 08:15:00</b> |
| "Etichettatura", che figura nell'ordinanza, traduce "Kennzeichnung" e proviene dalla direttiva. Tuttavia, nella legge di riferimento il termine è reso con "caratterizzazione". Si è optato per la dicitura dell'ordinanza vigente, e quindi della direttiva. |                                |                            |